

PALAZZO TE

FONDAZIONE

REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE E L'USO DI TUTTE LE IMMAGINI RELATIVE AI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE PALAZZO TE, E DI QUELLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MANTOVA PRESSO PALAZZO TE DATI IN CONCESSIONE O COMODATO ALLA FONDAZIONE.

Art. 2

DISCIPLINA GENERALE

1. La riproduzione dei beni culturali può essere autorizzata – fatta salva l'esigenza di garantirne la tutela, l'integrità e il decoro – per fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto dagli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.
2. Le riprese filmate e fotografiche devono essere di norma eseguite nei giorni di chiusura al pubblico, e comunque in data e orario da definire con il personale della Fondazione.
3. La concessione non è cedibile né trasferibile a terzi, viene rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, e in caso di concessione a titolo oneroso, dietro pagamento in via anticipata dei canoni e/o corrispettivi di riproduzione.
4. Le eventuali spese sostenute dalla Fondazione per consentire le attività richieste verranno determinate caso per caso, prima del rilascio dell'autorizzazione e addebitate al richiedente.
5. Le immagini non possono essere ulteriormente riprodotte ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione. Sono esclusi gli usi che ricadono nella disciplina dell'art. 108 comma 3 bis D. Lgs. 42/2004, come richiamati all'art 6 del presente regolamento.
6. La Fondazione può motivatamente escludere dalla riproducibilità o da tecniche specifiche di riproduzione i beni che, per il particolare stato di conservazione, possano esserne danneggiati.
7. La durata del procedimento sia per quelle relative all'utilizzo strumentale, precario e alla riproduzione dei beni culturali si conclude di norma entro 30 gg dalla richiesta. Entro questi termini la Fondazione comunica per iscritto l'esito al richiedente.
8. In caso di richieste da evadere con urgenza, le tariffe potranno essere maggiorate sino ad un valore pari al 100% rispetto alle tariffe ordinarie.
9. Nei casi particolari di richieste per riprese video complesse e/o di lunga durata (documentari, riprese per produzioni televisive o cinematografiche) che necessitino l'acquisizione di pareri degli Enti competenti, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 6 mesi di anticipo sulla data di inizio delle riprese.
10. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
11. Fondazione Palazzo Te è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attività dei concessionari inerenti alla riproduzione (e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti).
12. Fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 108 comma 3 bis. D. Lgs. 42/2004, all'atto della richiesta per autorizzazione alla riproduzione di beni culturali, l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria per consentire Fondazione la valutazione dell'iniziativa, secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
13. Dovrà inoltre essere sottoposto alla valutazione della Fondazione un prototipo di ogni prodotto su cui compaia l'immagine del bene riprodotto che si intenda realizzare (c.d. uso

derivato). Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza una nuova autorizzazione scritta.

14. Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare le specifiche fornite al momento del rilascio dell'autorizzazione e riportare la dicitura "Su concessione del Comune di Mantova" nonché l'avvertenza del divieto di ulteriore duplicazione o riproduzione con qualsiasi mezzo.
15. L'autorizzazione dà diritto all'utilizzazione delle riproduzioni dei beni effettuate o richieste alla Fondazione, in via non esclusiva, per l'utilizzo concordato (singola edizione, singola mostra, singola produzione). Per successive edizioni nonché per ogni utilizzazione diversa è richiesta una nuova specifica istanza con anticipata corresponsione dei diritti di riproduzione fissati nel tariffario.
16. Le richieste per scopi pubblicitari, o che si riferiscano a casi particolari non espressamente contemplati nel presente regolamento, o comunque legate a esigenze particolari, saranno di volta in volta oggetto di esame e accordi specifici con la Fondazione.
17. Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese che comportino un uso commerciale sarà necessaria un'espressa autorizzazione da parte della Fondazione.
18. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 3, comma 2 del D. M. 11 aprile 2023, n. 161, la Direzione ha facoltà di definire la misura dell'eventuale canone verificato il Regolamento del Comune, in base al carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al tipo e al tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni nonché all'uso e alla destinazione delle riproduzioni, ed ai benefici economici della/del richiedente. Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati nel Regolamento saranno oggetto di esame e di accordi specifici.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' LIBERE

1. Sono libere, ovvero esenti da richiesta e da pagamento del canone, le attività:
 - a. di riproduzione autonoma di beni culturali svolte senza scopo di lucro nemmeno indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, da effettuarsi comunque con particolari accorgimenti e cautele e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno di istituti di cultura, l'uso di stativi o treppiedi.
 - b. la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Sono altresì libere e gratuite, previo contatto con gli uffici competenti, le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca, ovvero la comunicazione al pubblico svolta nei limiti dello scopo informativo, ai sensi dell'art. 65, comma 2, L.. 633/1941 e successive modifiche.

ARTICOLO 3

MODALITA' E TEMPISTICHE DI INVIO DELLA RICHIESTA

1. La presentazione della richiesta di realizzazione, riproduzione e/o di utilizzo è obbligatoria,

salvo:

- quanto previsto nell'art. 2 relativo alle attività libere;

2. Per tutti beni culturali, le richieste di realizzazione e/o riproduzione di immagini, di riprese video e audiovideo, e in ogni altra forma possibile su qualunque tipo di supporto e le richieste di utilizzo delle immagini vanno formalizzate per iscritto utilizzando i moduli appositi e con le modalità di trasmissione ivi specificate.

3. L'autorizzazione alla realizzazione e/o all'utilizzo va richiesta sia che si tratti di riproduzione di immagini già esistenti sia di riprese ex novo.

4. Al fine di permettere una precisa valutazione della richiesta, l'interessato dovrà fornire tutti i dati e le informazioni utili ad una corretta valutazione. In particolare, dovrà indicare:

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa (commerciale, pubblicitario, turistico, scientifico, culturale, divulgativo, ...);
- elenco dettagliato dei beni/opere da riprendere e/o delle immagini da utilizzare;
- tipologia, modalità, luogo e tempi di esecuzione delle riprese, tutto il materiale e la strumentazione tecnica di qualunque genere che verrà introdotta e utilizzata nelle sedi interessate, nonché il numero e il nome delle persone incaricate e/o coinvolte nelle riprese (salvo il caso in cui le riproduzioni vengano fornite dall'Amministrazione);
- finalità e utilizzo delle medesime;
- numero delle copie della pubblicazione (o di altro materiale) che intende realizzare e immettere sul mercato;
- forme di distribuzione (locale, nazionale, internazionale);
- valore commerciale (prezzo di copertina...).

5. Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dalla presente regolamentazione saranno sottoposte all'attenzione del Direttore che le valuterà in ottemperanza alla normativa vigente in materia, tenendo conto prevalentemente delle possibili ricadute sulla corretta promozione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino oltre che dello scopo perseguito dal richiedente.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI REALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE, SCANSIONE DOCUMENTI, RIPRESE AUDIO-VIDEO

1. La realizzazione e/o la riproduzione di immagini in qualsiasi formato e su ogni supporto e la realizzazione di riprese video e audio-video (quali video musicali, cinematografici e televisivi) di beni culturali viene autorizzata, verificata la normativa di riferimento e, per quanto concerne la riproduzione dei documenti archivistici e bibliografici i rispettivi regolamenti comunali, e previ accordi con gli uffici competenti per le specifiche modalità. I richiedenti saranno tenuti al pieno rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. Nel caso di realizzazione di riprese dall'alto attraverso sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) o comunque con uso di sistemi tecnologici si rimanda a quanto previsto da Regolamento ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
3. La riproduzione di immagini fotografiche dei beni culturali può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. copia digitale di immagini fotografiche già esistenti fornite al richiedente dal servizio di competenza;

PALAZZO TE

FONDAZIONE

- b. duplicazione di stampe fotografiche, negativi, fotocolor già esistenti, commissionata a un fotografo o altro professionista liberamente scelto;
 - c. riprese fotografiche/video ex novo realizzate dal richiedente o commissionate ad un fotografo o videomaker o altro professionista liberamente scelto.
4. Nel caso specifico della duplicazione di stampe, negativi, fotocolor, sia in B/N che a colori o videofilmati, la riproduzione, una volta autorizzata dagli Uffici di competenza e a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte del richiedente, verrà commissionata e pagata direttamente al professionista prescelto dal richiedente. Il professionista potrà operare solo dopo aver preso specifici accordi con gli Uffici della Fondazione.
 5. Le riprese fotografiche o video destinate alla diffusione in edizioni multimediali, siti internet, trasmissioni TV e cinematografiche, su qualsiasi supporto, potranno essere effettuate solo previa autorizzazione e a seguito del pagamento anticipato del canone dovuto e delle eventuali spese per sorveglianza, pulizia e per l'utilizzo degli spazi. Il richiedente o il professionista da lui incaricato potrà operare solo dopo aver preso specifici accordi con gli Uffici della Fondazione.
 6. Il negativo e/o la diapositiva e/o la riproduzione anche in digitale di ciascuno scatto effettuato ex novo con sottoscritta una liberatoria che garantisca alla Fondazione così come al Comune di Mantova l'utilizzo per fini istituzionali di quanto realizzato
 7. Le eventuali spese di spedizione di immagini in forma digitale già esistenti e fornite dal servizio di competenza, saranno a carico del richiedente.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE IMMAGINI - DIRITTI DI RIPRODUZIONE

1. Le immagini, in qualsiasi forma realizzate e riprodotte, anche quelle già in possesso del richiedente, non potranno essere usate senza la preventiva specifica autorizzazione degli Uffici di competenza e senza il preventivo pagamento dei canoni e corrispettivi fissati quando dovuti.
2. I diritti relativi ai beni culturali comunali e alle loro riproduzioni rimangono di proprietà esclusiva del Comune di Mantova. La suddetta autorizzazione dovrà specificare chiaramente i limiti dei diritti di riproduzione e pubblicazione e del loro sfruttamento pubblico o commerciale e, in ogni caso, non conferisce al concessionario diritti nei confronti di terzi. È fatto divieto assoluto di copiare o trasferire a terzi le immagini ricevute e di farne un uso diverso da quello espressamente dichiarato nella richiesta senza l'autorizzazione scritta della Fondazione.
3. Ogni utilizzo di immagini di beni culturali, su qualsiasi supporto, difforme da quanto dichiarato, autorizzato, o l'utilizzo non espressamente autorizzato potrà essere perseguito ai sensi delle vigenti leggi.
4. La vendita al pubblico di immagini di beni culturali (stampe fotografiche, diapositive, video digitali, videocassette, CD ROM e altro) non dà diritto né include la facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.
5. Fondazione Palazzo Te è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque derivati dalle attività di riproduzione e dell'eventuale vendita al pubblico degli esemplari riprodotti da parte dei concessionari.
6. Fondazione Palazzo Te è esente da ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte

del richiedente, dell'eventuale diritto d'autore delle immagini.

7. In casi particolari non previsti dal presente regolamento, il Direttore può, valutata ogni specifica richiesta, definire con il richiedente accordi particolari, come previsto nel successivo art. 10.

ARTICOLO 6 CASI DI ESENZIONE

1. Sono esenti dal pagamento dei corrispettivi di riproduzione:

- a) le richieste da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio; in tali casi il richiedente si impegna a non farne un uso diverso da quello dichiarato. La violazione di tale impegno comporterà l'esclusione dall'accesso al patrimonio artistico comunale nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- b) le richieste di immagini destinate a pubblicazioni e realizzazioni editoriali di carattere scientifico, accademico, didattico, culturale, promozionale (su qualsiasi supporto) senza fini di lucro e realizzate da musei, università, istituti di ricerca, istituti e associazioni culturali, privati cittadini; riviste e pubblicazioni periodiche a carattere scientifico realizzate dai suddetti istituti culturali o da case editrici che ne siano emanazione o comunque destinate ad un pubblico specialistico; cataloghi di mostre per i quali le opere riprodotte siano state concesse in prestito dalla Fondazione;
- c) le iniziative di istituzioni, enti, fondazioni e associazioni il cui scopo costitutivo sia la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, la ricerca scientifica, culturale e didattica e la promozione culturale e turistica senza fini di lucro;
- d) le iniziative ritenute, a discrezione del Direttore della Fondazione o dell'Amministrazione Comune di Mantova di rilevanza culturale e/o promozionale della città e del suo patrimonio culturale, anche promosse da soggetti privati.

2. Per le concessioni a titolo non oneroso è comunque richiesta la consegna alla Fondazione di almeno 4 copie di ogni materiale o pubblicazione a stampa. Il numero delle copie richieste potrà essere aumentato in proporzione al numero di immagini effettivamente realizzate e utilizzate.

ARTICOLO 7 RIPRODUZIONI A SCOPO COMMERCIALE E/O PUBBLICITARIO

1. È compreso nelle riproduzioni a scopo commerciale ogni utilizzo di immagini, fisse e in movimento, e loghi che non ricade sotto la fattispecie presente nell'articolo 6. Più precisamente a scopo esemplificativo e non esaustivo, sono incluse nella categoria la diffusione di immagini in progetti editoriali, pubblicitari, produzioni cinematografiche e documentaristiche.
2. Ogni richiesta dovrà essere sottoposta alla Direzione della Fondazione, utilizzando il modulo apposito, che si riserva la possibilità di negoziare le remunerazioni.
3. Per le concessioni a titolo oneroso è dovuta la consegna alla Fondazione di almeno 4 copie di ogni materiale o pubblicazione a stampa. Il numero delle copie richieste potrà essere

aumentato in proporzione al numero di immagini effettivamente realizzate e utilizzate.

4. L'autorizzazione all'uso commerciale delle immagini o per i **prodotti di merchandising a scopo commerciale o pubblicitario** sarà rilasciata previo nulla osta alla bozza/prototipo del materiale da sottoporre agli uffici competenti.
5. È previsto il pagamento di una royalty da concordare sul prezzo al pubblico moltiplicato per le quantità prodotte per i **prodotti di merchandising a scopo commerciale o pubblicitario**, che dovrà essere saldato prima del rilascio dell'autorizzazione uso immagini.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/UTILIZZATORE

1. Tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo immagini di beni culturali, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono tenuti a:
 - a. rimborsare le eventuali spese vive relative a realizzazione, duplicazioni e spedizioni delle immagini;
 - b. consegnare alla Fondazione almeno 4 copie di ogni pubblicazione eventualmente prodotta (su qualsiasi supporto: audio/video/cartaceo) fatti salvi specifici accordi intercorsi;
 - c. indicare nel prodotto finale, nelle forme richieste dal caso, le specifiche e l'ubicazione del bene, le specifiche dell'opera originale (autore, titolo, tecnica, provenienza, data) la sua ubicazione. Dovrà essere riportata la menzione "su concessione del Comune di Mantova" se il bene è di proprietà del Comune di Mantova nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

ARTICOLO 9

SITUAZIONI PARTICOLARI

Per ogni tipo di ripresa, riproduzione, divulgazione e modalità d'uso non disciplinata dal presente regolamento, il Direttore procederà a definire con il richiedente un accordo specifico inerente i diversi aspetti, realizzazione, riproduzione e utilizzo, concordando una tariffa adeguata, anche optando per la gratuità delle attività suddette **a fronte dell'elevato ritorno in termini di immagine e promozione turistica per la città.**

ARTICOLO 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi vanno versati anticipatamente a Fondazione Palazzo Te.

Il pagamento, con l'indicazione della specifica causale, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.